



COMUNE DI BENE LARIO

Provincia di Como

Ufficio Tecnico – Edilizia Privata

Tel. 0344 31246 Fax 0344 344570 E-mail: info@comune.benelario.co.it

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
DI POSTI AUTO IN CONCESSIONE DI
PROPRIETA' COMUNALE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22.04.2025

SOMMARIO

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Identificazione dei posti auto riservati
- Art. 3 – Formalità presentazione domande
- Art. 4 – Partecipanti all'assegnazione
- Art. 5 – Approvazione domande
- Art. 6 – Scelta dei posti auto
- Art. 7 – Assegnazioni
- Art. 8 – Corrispettivo
- Art. 9 – Durata contratto di assegnazione
- Art. 10 – Fruizione del posto auto
- Art. 11 – Rinuncia assegnazione
- Art. 12 – Perdita assegnazione
- Art. 13 – Revoca dell'assegnazione
- Art. 14 – Temporanea indisponibilità dei posti auto
- Art. 15 – Responsabilita'
- Art. 16 – Disposizioni finali
- Art. 17 – Entrata in vigore

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione in concessione dei posti auto, riservati ai residenti con le modalità di cui agli articoli seguenti, presenti nelle aree di sosta comunali, individuate dalla Giunta Comunale, con apposita deliberazione.

Art. 2 – Identificazione dei posti auto riservati

1. I posti auto riservati da assoggettare in concessione sono evidenziati da striscia colore giallo, con indicazione di sosta consentita alle autovetture assegnatarie della concessione, l'Amministrazione Comunale installerà dei dissuasori alla sosta muniti di chiave che verrà assegnata al concessionario il quale sotto la propria responsabilità dovrà garantire il corretto uso e la manutenzione degli stessi fino alla scadenza della concessione, al termine della stessa in caso di malfunzionamento del dissuasore o perdita del dispositivo di apertura verranno addebitate le spese di riparazione/sostituzione; infine l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare appositi contrassegni per consentire la sosta ai residenti assegnatari.
2. I posti auto vengono numerati.

Art. 3 – Formalità presentazione domande

1. Per concorrere all'assegnazione gli interessati dovranno presentare domanda scritta al Comune di Bene Lario nei termini del relativo avviso pubblicato sull'Albo Pretorio Comunale e nelle bacheche presenti su territorio;
2. Nel caso di pubblicazione temporanea di più bandi per aree di sosta diverse l'interessato, sulla stessa domanda, potrà indicare l'ordine di preferenza delle aree a parcheggio.
3. Alla domanda di assegnazione devono essere allegati copia della patente di guida e della carta di circolazione delle auto intestate ai componenti del nucleo familiare che risultino essere residenti, copia dell'assicurazione del veicolo in corso di validità

Art. 4 – Partecipanti all'assegnazione

1. All'assegnazione potranno partecipare esclusivamente i residenti del territorio comunale di Bene Lario, nell'assegnazione avranno precedenza coloro che non sono titolari, a qualsiasi titolo, di altri posti auto nel territorio comunale.

Art. 5 – Approvazione domande

1. Il Responsabile del Servizio e la commissione nominata, nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine del bando di assegnazione, approva l'elenco delle domande pervenute, escludendo quelle non in possesso dei requisiti ed evidenziando le eventuali precedenze

Art. 6 – Scelta dei posti auto

1. Esperite le formalità di cui al punto precedente, in seduta pubblica presieduta dal responsabile del Servizio e dalla Commissione nominata i posti auto saranno assegnati ai candidati secondo l'ordine di estrazione sino ad esaurimento delle domande.
2. Sono ammessi a fronte di richiesta scritta dagli interessati e prima della contrattualizzazione, scambi dei posti auto tra gli assegnatari
3. Nel caso di posti auto rimasti disponibili, l'Amministrazione Comunale può indire nuovo bando di assegnazione a cui potranno partecipare anche gli assegnatari

precedenti per eventuali ulteriori posti auto ma con priorità di assegnazione ai nuovi concorrenti

Art. 7 – Assegnazioni

1. Esperite le formalità di cui all'articolo precedente il responsabile del Servizio procede all'approvazione del verbale delle operazioni, all'assegnazione dei posti auto nonché dello schema di contratto che sarà sottoscritto dall'assegnatario e dal responsabile del Servizio.
2. I posti auto che durante i tre anni di assegnazione si rendessero disponibili, saranno a disposizione dei richiedenti non sorteggiati in prima seduta, il Comune in qualsiasi momento, sentita la volontà da parte del residente di occupare un posto auto disponibile, può aprire un bando nel rispetto dell'art. 3 del presente regolamento. Per la durata del bando, i posti auto rimasti disponibili verranno considerati posti liberi (riga bianca).

Art. 8 – Corrispettivo

1. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'assegnatario dovrà versare il canone annuo. La sottoscrizione implica palesemente l'accettazione senza riserve del presente regolamento.
2. Il canone annuo è pari ad €. 300,00 (trecento euro)
3. Il canone annuo potrà, inoltre essere aggiornato all'inizio del triennio di concessione dalla Giunta Comunale ai sensi delle disposizione di legge in vigore.

Art. 9 – Durata contratto di assegnazione

1. La durata dell'assegnazione è fissata in anni 3 (tre)

Art. 10 – Fruizione del posto auto

1. Il posto auto sarà assegnato al concessionario e firmatario del contratto e potrà essere utilizzato anche da un componente della famiglia, è fatto divieto assoluto effettuare copie delle chiavi di apertura dei dissuasori alla sosta.

Art. 11 – Rinuncia dell'assegnazione

1. Il concessionario che intende rinunciare all'assegnazione dovrà comunicarlo all'Amministrazione con almeno trenta giorni di anticipo rispetto al termine per il versamento del canone annuo restituendo le chiavi del dissuasore alla sosta, in nessun caso sono previsti rimborsi.

Art. 12 – Perdita dell'assegnazione

1. La perdita dell'assegnazione si avrà in caso di trasferimento della residenza del titolare del posteggio, in nessun caso sono previsti rimborsi.

Art. 13 – Revoca dell'assegnazione

1. L'assegnazione sarà revocata ricorrendo una delle seguenti cause:
 - a) Mancato versamento del canone nel termine massimo di 15 giorni dalla scadenza precedente;
 - b) Per fatti o comportamenti in contrasto con le disposizioni di cui al presente regolamento e alle leggi vigenti
 - c) Occupazione abusiva di posti auto non pertinenti o comportamenti tali da ledere la corretta gestione del parcheggio;

d) Per sub-locazione o sub- concessione del posto auto a terzi.

Art. 14 – Temporanea indisponibilità dei posti auto

1. Nell'eccezione di ordinanze comunali d'interesse pubblico od istituzionali, che vietino per almeno 30 giorni l'uso dei posti assegnati, l'Amministrazione concorderà con il titolare del posteggio un nuovo posto auto da assegnare;
2. Nell'impossibilità di assegnazione di un nuovo posto auto, al titolare non verrà chiesto il pagamento del canone per il tempo non utilizzato.

Art. 15 – Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero accadere a persone o a cose derivanti dall'utilizzo dei posti auto.

Art. 16 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti in materia in quanto compatibili

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva ai sensi di Legge.